

Gennaio 1989

Si applica di norma la Tariffa Professionale vigente al momento dell'espletamento delle singole prestazioni parziali di tab. B. Nel caso di prestazioni parziali svolte a cavallo delle due Tariffe (es.: Direzione Lavori) si applica di norma il criterio di attribuire la prestazione parziale alla Tariffa Professionale vigente nel periodo in cui si è svolta la maggior parte della prestazione (sia in termini di tempo che di "quantità"), evitando di frazionare le singole aliquote con compensi differenziati.

In ogni caso per le singole prestazioni a), b), c) devono sempre essere compensate in un'unica tariffa.

Analogamente non devono essere frazionate le voci di "Misura e Contabilità", "Aggiornamento prezzi" e "Revisione Prezzi"* (art. 23. a/b/c). L'importo a base dei calcoli è comunque sempre il "consuntivo lordo", che quindi può essere riferito anche a due tariffe diverse.